



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O. 2 - Pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento - Sistemi verdi - Servizi a Rete -
Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Protezione
civile

Determinazione n° REGDE / 4 / 2019

Lodi 10-01-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLEGATO TECNICO AIA REGDE/559/2015 DEL 07/07/2015, COME MODIFICATA DALLA REGDE/818/2015 DEL 16/10/2015, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE RELATIVA AD AUMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA BRUCIARE (R1) E DA STOCCARE (R13) NONCHE' DI MODIFICHE IMPIANTISTICHE RICHIESTE DALLA SOCIETA' ECOWATT VIDARDO S.R.L. PRESSO L'IMPIANTO IPPC UBICATO NEL COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO (LO) SP 181 N. 1/BIS.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'U.O. 2

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n.REGDE/587/2018 del 1/8/2018;

Richiamati:

- Il D.Lgs.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare il Titolo III - Bis della parte Seconda;
- Le D.g.r. 7492/2008, n. 8831/2008, n. 2970/2012, specifiche per gli impianti IPPC/AIA;
- la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1399/2011 del 07/10/2011 "*Ecowatt Vidardo S.r.l.- con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), via Cartiera n.16. Autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 all'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (mediante combustione di biomasse e rifiuti) e contestuale richiesta di autorizzazione per il recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006.*" con cui la società Ecowatt Vidardo S.r.l. veniva autorizzata a effettuare operazioni di recupero (R1) per un quantitativo di 25.400 t/anno e di messa in riserva (R13) di 2.020 m³ di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1807/2012 del 07/12/2012 "*Ecowatt Vidardo S.r.l. - Sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via Cartiera n. 16. Approvazione di varianti all'impianto ex art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed ex art.12 del D.Lgs. n. 387/2003.*" con cui si approvavano alcune varianti tra cui un aumento di 2.535 t/anno del quantitativo di rifiuti trattati, per un quantitativo massimo da trattare di 27.935 t/anno;
- la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015 "*Ecowatt Vidardo S.r.l. - sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), via Cartiera n.16. Adeguamento dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 ai requisiti del Titolo III - bis parte II del D.lgs.152/06 per l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante combustione di biomasse e rifiuti non pericolosi.*", successivamente modificata con la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015 di integrazione e correzione per mero errore materiale, con cui la società Ecowatt Vidardo S.r.l. otteneva per l'impianto sito in comune di Castiraga Vidardo l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui all'Allegato VIII parte Seconda **punto 5.2 lett. a)** "*Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3Mg all'ora*" per l'effettuazione di

operazioni di recupero (R1) per un quantitativo massimo di 27.935 t/anno e di messa in riserva (R13) di 2.020 m³ di rifiuti speciali non pericolosi;

Rilevato che:

– l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1399/2011 del 07/10/2011 risulta assorbita dall'autorizzazione AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015, così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015;

Richiamati:

– l'art. 6, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.”*;

– l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“... L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”* In tal senso si richiama la sentenza del Tar Lombardia n. 337 del 06/02/2018 *“... le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, quale Ente sovraordinato, hanno effetto di variante automatica o di deroga dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del D.Lgs.152/2006 ... cui segue la necessità di presa d'atto da parte degli Enti competenti attraverso la conformazione dei relativi strumenti urbanistici ...*;

– la Determinazione Dirigenziale REGDE/559/2015 del 07/07/2015 che al punto 2 della parte dispositiva recita: *“... di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali rilasciate e declinate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento”*;

– l'Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale REGDE/559/2015 del 07/07/2015 che, nella tabella A.3 *“Stato autorizzativo”* tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA, indica anche l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 e dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 con Determinazione Dirigenziale REGDE/1807/2012 del 07/12/2012;

Preso atto che:

– la società Ecowatt Vidardo S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Castiraga Vidardo – 26866 (LO) in Via Cartiera n.16, ha inviato, in data 18/07/2017 e protocollata il 19/07/2017 in atti provinciali al n. 22119, per l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante combustione di biomasse da non rifiuti e da rifiuti non pericolosi ubicato a Castiraga Vidardo, la comunicazione di modifica non sostanziale AIA ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 del D.lgs.152/2006 s.m.i. relativamente a:

– aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi autorizzati per l'operazione R1 (utilizzo principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) da 27.935 t/anno a 35.000 t/anno;

– aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l'operazione di messa in riserva (R13) da 2.020 m³ a 3.160 m³, per mezzo di una riorganizzazione delle superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente;

– installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con funzione di polmone, mantenendo altresì l'attuale sistema di scarico in big-bags;

– installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per utilizzo nel sistema SNCR;

– installazione di n. 4 punti di videosorveglianza;

– installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione

ausiliaria;

– realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all'impianto a fianco dell'attuale accesso carrabile;

a. in data 10/08/2017 (prot. Prov. n. 24289) la Provincia di Lodi ha sospeso i termini del procedimento ai sensi dell'art.10 della L. n.241/90 in quanto per procedere alla modifica progettata è necessario espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del D.lgs.152/2006 e della L. R.5/2010 (Allegato B punto 7. Progetti di infrastrutture lett.z.b) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs.152/2006*"; tali termini si intendono sospesi sino ad avvenuto espletamento della procedura della verifica di assoggettabilità alla VIA;

b. In data 1/06/2018 (prot.Prov.n.17759) la Provincia di Lodi, a seguito dell'emissione della Determinazione REGDE/420/2018 del 30/05/2018 di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ha avviato il procedimento della modifica non sostanziale ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e ha contestualmente richiesto integrazioni, interrompendo i termini del procedimento sino all'invio delle integrazioni richieste;

c. In data 31/07/2018 (prot.Prov.n.25745 e 25746) la Società Ecowatt Vidardo S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste come da nota sopra specificata;

d. La Provincia di Lodi con nota del 17/09/2018 (prot.Prov.n.30301) ha chiesto chiarimenti relativi alla documentazione inviata come integrazione da parte della Società Ecowatt Vidardo S.r.l. in data 31/07/2018;

e. La società Ecowatt Vidardo S.r.l in data 24/09/2018 (prot.Prov.n.31309) ha inviato i chiarimenti richiesti dalla Provincia di Lodi;

f. In data 2/10/2018 (prot.Prov.n.32308) la società Ecowatt Vidardo S.r.l. invia nota con cui comunica di dare attuazione alle modifiche non sostanziali trasmesse a mezzo pec in data 18/07/2017;

g. La Provincia di Lodi in data 18/10/2018 (prot.Prov.n.34590) ha chiesto parere ad ARPA Lombardia in merito a:

– piano di Monitoraggio proposto dall'azienda a seguito della modifica non sostanziale progettata e valutazione dell'aggiornamento dell'Allegato Tecnico, modificato recependo le comunicazioni di modifiche progettate per l'impianto IPPC dalla società dal rilascio dell'AIA ad oggi e recependo le indicazioni di ARPA, fornite nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria pervenuta il 3/8/2017 (prot. Prov.n.23665);

– valutazione delle osservazioni effettuate dalla società Ecowatt Vidardo S.r.l. a seguito della Visita ispettiva ordinaria, relativamente all'applicazione delle BAT n.12,13,24,28,42;

nella stessa nota la Provincia di Lodi ricorda inoltre alla società Ecowatt Vidardo S.r.l. che il rilascio dell'autorizzazione per l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, è subordinato all'accettazione delle idonee garanzie finanziarie da prestarsi ai sensi della D.g.r. 19461/2004;

Preso atto del parere tecnico di ARPA Lombardia pervenuto in data 21/11/2018 (prot.Prov.n.37576) in merito al Piano di Monitoraggio e all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico AIA;

Visto quanto sopra specificato si ritiene di rilasciare nulla osta alla modifica non sostanziale progettata dalla società Ecowatt Vidardo S.r.l. per l'impianto IPPC ubicato a Castiraga Vidardo, aggiornando l'Allegato Tecnico, recependo quanto prescritto ed evidenziato nella Determinazione REGDE420/2018 del 30/05/2018 di Esclusione del progetto dalla procedura di verifica di VIA, nel parere tecnico di ARPA Lombardia del 21/11/2018 e con quanto evidenziato nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria effettuata da ARPA nel 2017;

Ritenuto pertanto di inserire nelle prescrizioni del Quadro E dell'Allegato Tecnico AIA la seguente prescrizione relativa alle emissioni odorigene: *“L'impianto si configura come impianto esistente pertanto, qualora si evidenziassero fenomeni di molestie olfattive si attiveranno le procedure di cui alla Dgr 15/02/2012 n.IX/3018.”*

Ritenuto di rammentare all'azienda quanto stabilito nel provvedimento di esclusione dalla Via e cioè che non deve superare le 100 t/g di rifiuti da incenerire (R1), aggiornando con la tabella seguente la tabella A.1 *“Attività IPPC e non IPPC per attività di gestione biomasse da rifiuti e da non rifiuti”* dell'Allegato Tecnico dell'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/559/2015 del 07/07/2015 come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015;

N. ordine attività IPPC / NON IPPC	Codici Ippc	Tipologia Impianto (secondo la denominazione presente nel Catasto Georeferenziato Rifiuti)	Operazioni autorizzate con AIA (Allegato B e/o C – allegato alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Capacità di Progetto annuale	Capacità di progetto giornaliera	Rifiuti Speciali NP	Rifiuti Speciali P
1	5.2a	Recupero	R1	35.000 t/a	100 t/g	X	
2		Stoccaggio	R13	3.160 m ³	-	X	
3		Trattamento biomasse non da rifiuto		87.000 t/a	-		

il quantitativo di rifiuti complessivo per l'operazione R1 non potrà superare la soglia di 100 t/giorno, (tipologia di attività soggetta alla VIA - Verifica di Impatto Ambientale prevista dall'Allegato III Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i. di cui alla lettera n- *Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del D.Lgs.3/4/2006 n.152*);

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di rilasciare nulla-osta alla comunicazione di modifica non sostanziale effettuata ai sensi dell'art.29- nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. presentata dalla Società Ecowatt Vidardo S.r.l per l'insediamento produttivo IPPC sito in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via Cartiera n.16, consistente in:

- aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l'operazione R1, da 27.935 t/anno a 35.000 t/anno e per un quantitativo massimo giornaliero non superiore a 100 t/g;
- aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per l'operazione di messa in riserva (R13), da 2.020 m³ a 3.160 m³ per mezzo di una riorganizzazione delle superfici già autorizzate poste al di sotto della tettoia esistente;
- installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con funzione di polmone, mantenendo altresì l'attuale sistema di scarico in big-bags;
- installazione di un sistema automatico per la preparazione della soluzione di urea per utilizzo nel sistema SNCR;
- installazione di n.4 punti di videosorveglianza;
- installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione ausiliaria;
- realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all'impianto, a fianco dell'attuale accesso carrabile;

e di aggiornare l'Allegato Tecnico AIA;

2. di ribadire che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. costituisce

variante automatica allo strumento urbanistico vigente per la durata dell'impianto stesso;

3. di prescrivere che la società non deve superare il valore soglia di 100 t/giorno di rifiuti da incenerire (R1), aggiornando pertanto con la tabella seguente la tabella A.1 "Attività IPPC e non IPPC per attività di gestione biomasse da rifiuti e da non rifiuti" dell'Allegato Tecnico dell'AIA parte integrante e sostanziale del presente atto;

N. ordine attività IPPC / NON IPPC	Codici Ippc	Tipologia Impianto (secondo la denominazione presente nel Catasto Georeferenziato Rifiuti)	Operazioni autorizzate con AIA (Allegato B e/o C - allegato alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Capacità di Progetto annuale	Capacità di progetto giornaliera	Rifiuti Speciali NP	Rifiuti Speciali P
1	5.2a	Recupero	R1	35.000 t/a	100 t/g	X	
2		Stoccaggio	R13	3.160 m ³	-	X	
3		Trattamento biomasse non da rifiuto		87.000 t/a	-		

4. Che la società dovrà dimostrare il rispetto del valore soglia suddetto attraverso la registrazione dei quantitativi dei rifiuti inviati giornalmente ad incenerimento (R1);

5. di inserire nel Quadro E dell'Allegato Tecnico dell'AIA la seguente prescrizione relativa alle emissioni odorigene: "L'impianto si configura come impianto esistente pertanto, qualora si evidenziassero fenomeni di molestie olfattive si attiveranno le procedure di cui alla D.g.r. 15/02/2012 n. IX/3018."

6. Di ritenere le BAT 12,13,24 e 28 parzialmente applicate, così come da parere di ARPA Lombardia del 21/11/2018, chiedendo alla ditta di provvedere alla loro completa applicazione;

7. Di aggiornare l'Allegato Tecnico AIA, parte integrante e sostanziale del presente atto, recependo le modifiche non sostanziali progettate dalla società dal rilascio dell'AIA ad oggi, accogliendo inoltre quanto prescritto ed evidenziato:

- nella Determinazione REGDE420/2018 del 30/05/2018 di Esclusione del progetto dalla procedura di verifica di VIA,

- nel parere tecnico di ARPA Lombardia pervenuto il 21/11/2018 prot.Prov.n. 37576,

- nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria effettuata da ARPA nel 2017 e pervenuta il 3/8/2017;

8. Di ritenere superata la Determinazione REGDE/559/2015 del 7/7/2015, così come modificata da Determinazione Dirigenziale n. REGDE/818/2015 del 16/10/2015, e di considerare vigente la presente, mantenendo inalterata la scadenza della REGDE/559/2015 del 7/7/2015, che pertanto sarà il 7/7/2027, in quanto la società è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (pervenuta il 12/10/2018 prot.Prov.n.33758) con scadenza 2/7/2021;

9. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

· comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni";

· comma 2: "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis"....;

· comma 3: "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"

· comma 4: "Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4";

· comma 9: "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame";

10. di stabilire che la società comunichi l'eventuale mancato rinnovo e/o la revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2015;

11. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

12. di determinare in **€ 287.831,84** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Azienda deve versare a favore della Provincia di Lodi; preso atto che è già stata accettata una polizza fideiussoria dell'importo di **€ 275.751,03** e che pertanto per la gestione dell'aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare occorre integrare la stessa di **€ 12.080,81**, deve essere prestata e accettata una polizza fideiussoria in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004. La fidejussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, valida fino a 13 anni (12+1) a partire dalla data di approvazione del provvedimento autorizzativo, e provvista di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

Operazione	Rifiuti	Quantità (m ³)	€
R13	Speciali non pericolosi	3.160	55.811,92*
R1	Speciali non pericolosi	4,00 t/h	423.907,81
TOTALE PARZIALE			479.719,73
Riduzione 40% per Aziende certificate UNI EN ISO 14001:2015			191.887,89
AMMONTARE TOTALE			287.831,84

*l'importo è stato ridotto al 10% in quanto la società dichiara che i rifiuti messi in riserva vengono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione in impianto; la società in ogni momento deve essere in grado di dimostrare quanto dichiarato pena l'annullamento della riduzione concessa;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto precedente, i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo PEC al soggetto interessato, fermo restando che la mancata presentazione della prevista relativa garanzia finanziaria entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della garanzia finanziaria dalla D.G.R. n° 19461/2004, può comportare la revoca del presente provvedimento e pertanto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12 da parte di questa Provincia;

15. di disporre che il presente atto venga trasmesso a:

- Ecowatt Vidardo S.r.l. di Castiraga Vidardo;
- Arpa Lombardia - via San Francesco n.13 Lodi;
- ATS Città Metropolitana di Milano – Piazza Ospitale n.10;
- Comune di Castiraga Vidardo;
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi;
- SAL Società Acqua Lodigiana;

– Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'U.O. 2

Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)